



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. nr. 2084/07/A1/OSP/Vitt.Usura

LI', 16 marzo 2007

AL SIG. PRESIDENTE
DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
=CREMONA=

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
=LORO SEDI=

ALLA FONDAZIONE LOMBARDA PER LA
PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA
ONLUS
Via Stenico, ne. 2/B
=CREMONA=

ALLA FONDAZIONE LOMBARDA PER LA
PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA
ONLUS – SETTORE CREMONA
(C.A. SIG. MARCHETTI)
Via Verdi, nr. 8
= 20121 MILANO=

AL SERVIZIO III
(per la pubblicazione sul sito e nel link usura ed
estorsione dei "servizi")
=SEDE=

E p.c. AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI **=CREMONA=**

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI **=CREMA=**



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI **=CREMONA=**

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI **=CREMA=**

AL SIG. QUESTORE DI
=CREMONA=

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI
=CREMONA=

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
=CREMONA=

OGGETTO: Riapertura dei termini a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura, disposta dall'art. 6-ter del D.L. 28.12.2006, nr. 300, convertito in legge con modificazioni dalla L. 26.2.2007, nr. 17.

Per opportuna conoscenza, si informa che, sul Supplemento ordinario nr. 48/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 47 del 26 febbraio 2007, è stata pubblicata la legge di conversione indicata in oggetto, concernente la proroga dei termini previsti da diverse disposizioni legislative.

In particolare, l'art. 6-ter della legge di cui trattasi dispone la massima riapertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione dei benefici dell'elargizione e del mutuo, previsti, rispettivamente, a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura.



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Con tale norma viene conferita, pertanto, ampia attuazione al principio di applicazione delle norme in favore delle cennate vittime per fatti antecedenti all'entrata in vigore della normativa di settore, ricomprendendo anche i soggetti che non si sono avvalsi o non hanno potuto avvalersi delle facoltà previste, con identiche modalità, dall'art. 145, comma 26, della legge finanziaria per l'anno 2001.

In particolare, è stata prevista la possibilità della presentazione o della ripresentazione delle domande relative ai due benefici dell'elargizione e del mutuo, secondo le ipotesi di seguito esposte:

- possibilità di presentare domanda per la concessione dei benefici dell'elargizione e del mutuo, rispettivamente, per i reati di estorsione e di usura, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati ancor prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
- possibilità per i procedimenti in itinere di integrare la domanda su invito del Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- possibilità di riesame, a domanda dell'interessato, per le decisioni già adottate.

Presupposto indispensabile e comune a tutte le ipotesi anzidette è che i fatti relativi al reato di estorsione siano stati denunciati o accertati dal 1° gennaio 1990 in poi e che i fatti relativi al reato di usura si siano verificati dopo il 1° gennaio 1996.

Le domande per la concessione dei benefici dell'elargizione e del mutuo devono essere presentate o ripresentate entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007).

Sono, inoltre, previste, in relazione agli stessi benefici dell'elargizione e del mutuo e sempre nell'ottica di favorire la massima emersione dei delitti in questione, le seguenti ulteriori ipotesi:

- possibilità di presentare domanda per la concessione di mutuo o elargizione, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati dopo l'entrata in vigore della legge nr. 44/1989 (10 marzo 1999), ma prima dell'entrata in vigore del D.P.R. nr. 455/1999 (1° settembre 1999) entro 120 giorni, se elargizione, ed entro 180 giorni, se mutuo, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007);



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

- possibilità di ripresentare la domanda negli stessi termini, nel caso in cui in tale periodo (10.3.1999-1.9.1999) sia stata adottata una decisione;
- possibilità di presentazione della domanda di concessione di elargizione o di mutuo per eventi dannosi, i cui termini di presentazione delle domande fossero in corso o fossero già scaduti alla data di entrata in vigore del regolamento nr. 455/99 (1° settembre 1999) entro, rispettivamente, 120 giorni (se elargizione) ed entro 180 giorni (se mutuo), decorrenti sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007).

Riassumendo, i soggetti che possono presentare la domanda sono:

1. le vittime di richieste estorsive per eventi dannosi verificatisi dopo il 1° gennaio 1990 e denunciati o accertati prima del 27 febbraio 2007;
2. le vittime di usura per fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 1996 e denunciati o accertati prima del 27 febbraio 2007;
3. le vittime di richieste estorsive e di usura che abbiano già presentato domanda di concessione, rispettivamente, dell'elargizione e del mutuo, sulla quale non è stata adottata una decisione sino alla data del 27 febbraio 2007: potranno essere presentati elementi integrativi su invito del Comitato di Solidarietà;
4. le vittime di richieste estorsive e di usura che abbiano già presentato domanda di concessione, rispettivamente, dell'elargizione e del mutuo, sulla quale è stata adottata una decisione. A tal riguardo, le decisioni di non accoglimento che possono essere prese in considerazione sono:
 - a) la mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
 - b) la fattispecie concreta non rientra nelle previsioni normative;
 - c) la mancanza del parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria;
 - d) l'inerzia dell'istante;
 - e) la mancanza di un danno ristorabile ex art.14 della legge n. 108/96 o ex lege 44/99;
 - f) la somma concedibile a titolo di mutuo non consente il reinserimento dell'istante nell'economia legale;
 - g) la presentazione fuori dai termini previsti dalle leggi n. 108/96 e n. 44/99;
 - h) la mancanza di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.
5. le vittime di richieste estorsive per eventi dannosi denunciati o accertati nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999;
6. le vittime di usura per eventi dannosi denunciati o accertati nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999;



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

7. le vittime di richieste estorsive che abbiano già presentato domanda di concessione dell'elargizione, sulla quale è stata adottata nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999 una delle decisioni richiamate nel punto 4;
8. le vittime di usura che abbiano già presentato domanda di concessione del mutuo, sulla quale è stata adottata nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1° settembre 1999 una delle decisioni richiamate nel punto 4;
9. le vittime di richieste estorsive che non abbiano tempestivamente presentato la domanda per la concessione dell'elargizione, i cui termini di decadenza erano in corso o scaduti alla data del 1° settembre 1999;
10. le vittime di usura che non abbiano tempestivamente presentato la domanda di concessione del mutuo, i cui termini di decadenza erano in corso o scaduti alla data del 1° settembre 1999.

I termini di presentazione dell'istanza sono i seguenti:

- le domande per la concessione dei benefici di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2007;
- le domande per la concessione dell'elargizione di cui ai punti 5, 7 e 9 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 27 giugno 2007;
- le domande per la concessione del mutuo senza interessi di cui ai punti 6, 8 e 10 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 27 agosto 2007.

Possono presentare le domande gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano subito un danno, un mancato guadagno od una intimidazione ambientale a seguito di attività estorsive ed abbiano denunciato i fatti oppure gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano pagato interessi usurari ed abbiano denunciato i fatti.

Le istanze per ottenere dal Fondo di Solidarietà una elargizione (per le vittime dell'estorsione) od un mutuo senza interessi (per le vittime dell'usura) devono essere presentate, entro i termini suddetti, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o si è consumato il delitto (se estorsione) oppure del luogo in cui è stata presentata la denuncia all'Autorità giudiziaria o hanno avuto inizio le indagini da parte della stessa Autorità (se usura).



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli da richiedere alla Prefettura competente e dovranno contenere le notizie richieste ed essere corredate dei documenti indicati.

La modulistica è reperibile, inoltre, sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e su quello di questa Prefettura (<http://sito.rup.cr.it/prefettura-utg.cremona/>).

Nel rendere noto quanto sopra e tenuto conto del particolare valenza sociale delle previsioni normative sopra richiamate, si prega di voler disporre per la massima diffusione della presente circolare presso tutti i dipendenti Uffici, con particolare riguardo agli Uffici per le relazioni con il pubblico ed a quelli che trattano materie ed affari sociali.

Si ringrazia.

IL PREFETTO
(BADALAMENTI)



CB/ 